

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 41

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 2,46

Anno 37

18 aprile 2006

N. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2006, n. 475

**Misure per il consolidamento delle forme associative
intercomunali e aggiornamento del Programma di rior-
dino territoriale**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2006, n. 475

Misure per il consolidamento delle forme associative intercomunali e aggiornamento del Programma di riordino territoriale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

A. Misure per il consolidamento delle forme associative intercomunali

Premesso che:

- a partire dalla L.R. 24/96, e con le successive Leggi regionali 3/99, 11/01 e 6/04 questa Regione ha promosso lo sviluppo su tutto il territorio regionale di una vasta rete di forme associative di Comuni, incentivando la creazione di Associazioni intercomunali e Unioni di Comuni, che ha portato all'attuale consolidamento di 24 Associazioni intercomunali, 9 Unioni di Comuni e 18 Comunità Montane che svolgono tutte un cospicuo numero di funzioni e servizi comunali in forma associata;
- il processo di progressivo rafforzamento di misure volte a garantire la migliore funzionalità ed efficienza delle forme associative dei Comuni costituisce – nel più ampio contesto delle azioni programmate per conseguire un più virtuoso sistema amministrativo regionale e locale – un punto essenziale del programma di mandato dell'ultima legislatura regionale, inaugurata nel 2005;
- a questi obiettivi sono finalizzate, in particolare, le misure da ultimo introdotte dalla L.R. 14/05, volte a consolidare (e stabilizzare) il sistema di incentivazione delle forme associative, attraverso l'eliminazione dei limiti di durata dei contributi ordinari, l'incentivazione alla trasformazione delle Associazioni intercomunali in Unioni di Comuni, e l'erogazione di nuovi contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti per il miglioramento delle gestioni associate;

premessi altresì che:

- in una situazione di crescente difficoltà finanziaria per il sistema delle autonomie locali nel suo complesso, caratterizzata da una sempre minore disponibilità di risorse e da vincoli crescenti per il loro impiego, gli interventi pubblici di sostegno finanziario devono essere sempre più orientati alla selezione qualitativa ed alla promozione di azioni sinergiche di sviluppo dei territori, coerenti con il più ampio contesto del Programma territoriale regionale, la cui adozione è prevista tra le priorità strategiche del presente mandato amministrativo;
- che i richiamati obiettivi di qualificazione degli interventi pubblici di sviluppo territoriale, che necessariamente coinvolgono il sistema amministrativo locale, possono essere più efficacemente perseguiti valorizzando l'apporto delle forme associative dei Comuni, e specialmente delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane che, superando lo stretto limite dei confini amministrativi dei singoli Comuni, individuano ambiti istituzionali nuovi e più vasti che traggono la propria legittimazione dai Comuni stessi e perseguono obiettivi di sviluppo attraverso politiche integrate territoriali;
- è coerente con tale prospettiva il ruolo già riconosciuto alle Comunità Montane dalla L.R. 2/04, quali soggetti protagonisti del processo di negoziazione volto allo sviluppo dei territori montani;
- in questa stessa prospettiva va riconosciuto anche alle altre forme associative dei Comuni un ruolo strategico per lo sviluppo integrato del territorio a livello sovracomunale, data la loro capacità di negoziazione sinergica in rappresentanza dei

Comuni che le compongono, la loro attitudine ad una programmazione strategica di area vasta ed intersettoriale, ed infine la loro capacità di attrarre risorse private e catalizzare risorse pubbliche settoriali indirizzandole in disegni coerenti di sviluppo territoriale, anche in forza delle disposizioni legislative più sotto indicate (art. 12, L.R. 11/01 e art. 14 della L.R. 6/04);

- in coerenza con queste finalità si sono sviluppati anche i più recenti interventi legislativi di settore, nel cui contesto si sono progressivamente attuate politiche finanziarie di sostegno e politiche di allocazione delle funzioni amministrative sempre più attente al fenomeno delle forme associative stabili dei Comuni;

ritenuto che:

- è del tutto coerente con le finalità sopra richiamate promuovere incisivi interventi di coordinamento intersettoriale che ricompongano, in un disegno il più possibile organico e sistematico, la molteplicità di interventi regolatori e di sostegno finanziario che ricadono sulle medesime aree territoriali di sviluppo sovracomunale, tendenzialmente coincidenti con una o più forme associative di Comuni aggregate tra loro;
- il pieno raggiungimento di questo obiettivo sembra esigere una molteplicità di interventi di riordino, anche a carattere legislativo, delle vigenti discipline settoriali di erogazione di contributi alle forme associative, rispetto ai quali l'aggiornamento del Programma di riordino territoriale rappresenta solo uno stadio preliminare, e tuttavia imprescindibile per garantire la tempestiva erogazione dei contributi a sostegno dell'associazionismo;
- in tale contesto, e a legislazione vigente, possono essere sin d'ora portati a pieno effetto gli articoli 12 L.R. 11/01 ("Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli Enti locali") e 14 L.R. 6/04 ("Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali"), indirizzati entrambi a vincolare i contributi regionali di settore, anche se delegati alle Province, a prevedere criteri preferenziali di erogazione nei confronti delle forme associative sovracomunali;

considerato che, a tal fine, risulta necessario istituire, quale sede di raccordo e lavoro comune tra le diverse strutture regionali, un "tavolo per l'associazionismo intercomunale", coordinato dalla Direzione generale Affari legislativi ed istituzionali che, similmente al "nucleo tecnico regionale" per la montagna, istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 2/04, promuova il raccordo degli interventi settoriali, al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse che dovranno prioritariamente confluire su interventi strategici per le forme associative coinvolgendo anche, ove occorra, le Province e le forme associative dei Comuni;

B. Quarto aggiornamento del Programma di riordino territoriale

visti:

- l'art. 33 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare i commi 3 e 4, secondo cui le Regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un Programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, e provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del Programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in particolare:
 - l'art. 9, che disciplina i contenuti del Programma di riordino territoriale stabilendo che esso:
 - a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

b) individua le fusioni, le Unioni, le Comunità Montane e le Associazioni intercomunali;

c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità Montane;

d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni, delle Comunità Montane e delle Associazioni intercomunali;

– l'art. 10, che disciplina il procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma, prevedendo:

a) al comma 1, che il Consiglio regionale (ora Assemblea legislativa regionale) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9;

b) al comma 3, che il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati;

richiamati:

- la propria deliberazione n. 1113 del 12 giugno 2001, con la quale è stato approvato il primo Programma secondo il procedimento previsto dall'art. 27 della L.R. 11/01, e le proprie successive deliberazioni n. 496 del 25 marzo 2002, n. 2621 del 23 dicembre 2002 e n. 121 del 31 gennaio 2005, con le quali si è proceduto ad aggiornamenti del Programma medesimo;
- gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 311 del 19 dicembre 2001;

visto l'art. 27 della L.R. 14/05 con il quale è stato modificato l'art. 14 della citata L.R. 11/01, e più precisamente è stato:

- modificato il comma 2 del citato articolo, mediante la soppressione della previsione della durata massima di cinque anni dei contributi destinati alle forme associative e della necessaria riduzione dell'entità dei contributi a partire dal terzo anno e fino al quinto;
- sostituito il precedente comma 5 con una nuova disposizione, ai sensi della quale il Programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni;
- inserito il nuovo comma 6-bis, ai sensi del quale il Programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi;

considerato quindi necessario adeguare il Programma di riordino alle predette innovazioni legislative;

vista l'intesa sottoscritta nella Conferenza Unificata tra il Ministero dell'Interno, ANCI, UNCEM, Regioni e Province Autonome il 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873), che avvia il procedimento per trasferire alle Regioni una quota dei fondi statali destinati all'erogazione di contributi alle Unioni, alle Comunità Montane e fusioni;

richiamata altresì l'ulteriore Intesa integrativa, sancita l'1 marzo 2006 nella Conferenza Unificata tra il Ministero dell'Interno, ANCI, UNCEM, Regioni e Province Autonome, volta a regolare criteri, modalità e condizioni per il riparto tra le Regioni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, e richiamato in particolare l'art. 5 della suddetta Intesa ai sensi del quale le Regioni si impegnano a valutare gli effetti conseguenti all'applicazione delle suddette Intese;

ritenuto quindi necessario, nell'aggiornare il Programma di riordino territoriale, dettare la disciplina di prima applicazione delle Intese summenzionate per la gestione delle risorse statali;

ritenuto inoltre necessario procedere ad una ulteriore revisione della parte seconda del Programma concernente i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle forme associative, provvedendo, in particolare:

- a modificare la Tabella B, che elenca le funzioni ammesse a finanziamento ed il relativo contributo erogabile, intervenendo sugli importi dei contributi, in particolare su quelli previsti per le macrovoci, in alcuni casi per incrementarli, al fine di incentivare la gestione associata di tutte le funzioni ricomprese nella macrovoce, in altri, invece, per diminuirli, tenuto conto della minore rilevanza delle funzioni correlate, in altri ancora, incrementando l'importo di singole funzioni allo scopo di dare ulteriore impulso a una serie di gestioni associate particolarmente rilevanti e onerose, avuta presente anche la sussistenza o meno di altre fonti di finanziamento statale e regionale rivolte alle forme associative e in generale ai Comuni;
- ad incentivare l'aggregazione delle forme associative tra loro, tenuto conto che l'esigenza di una gestione di area vasta può portare alla formazione di un ambito territoriale di gestione coincidente con quello di una pluralità di forme associative;
- ad effettuare la ricognizione delle modificazioni istituzionali intervenute in alcune forme associative e, conseguentemente, di aggiornare l'elenco delle forme associative attualmente attive in Regione di cui alla Parte IV del Programma, tenendo conto di quelle nel frattempo costituite o trasformate;
- ad aggiornare le tabelle demografiche di cui alla Parte IV del Programma sulla base di dati più aggiornati rispetto a quelli presi in considerazione nella precedente versione del Programma, e, precisamente, dei dati riferiti all'1/1/2005 ricavabili dalle statistiche ufficiali del Servizio Statistico della Regione;

sentiti:

- la Conferenza Regione Autonomie-locali di cui all'art. 25 della L.R. 3/99, nella seduta del 3 aprile 2006;
- il Comitato regionale per lo Sviluppo delle gestioni associate tra gli Enti locali, di cui all'art. 16 della L.R. 11/01, nella seduta del 30 marzo 2006;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria delibera 447/03, dal Direttore generale agli Affari istituzionali e legislativi, dott.ssa Filomena Terzini;

su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie, Organizzazione, Luigi Gilli;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare l'aggiornamento del Programma di riordino territoriale, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente atto, comprensivo delle parti modificate e di quelle non oggetto di modifica rispetto al precedente aggiornamento del Programma, approvato con la propria deliberazione 121/05;

2) di pubblicare il suddetto aggiornamento del Programma di riordino territoriale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sostituendo a tutti gli effetti il Programma di riordino territoriale pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 18 febbraio 2005;

3) di stabilire che, con successivo atto del Direttore generale agli Affari istituzionali e legislativi si provvederà, a norma dell'art. 40, comma 1, lett. m), L.R. 43/01 e della delibera di Giunta 447/03, Allegato A, punto 2.2.1., e in raccordo con le strutture della Presidenza competenti in materia di governance territoriale ad istituire e disciplinare l'attività del "tavolo per l'associazionismo intercomunale", specificandone la composizione e regolandone i compiti in modo tale da assicurare:

- a) il costante monitoraggio e valutazione preventiva degli atti settoriali per l'erogazione di contributi ai Comuni associati;
- b) il coordinamento e l'armonizzazione dei contenuti del Programma con le discipline di erogazione dei contributi di settore.

(segue allegato fotografato)

Allegato

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

INTRODUZIONE

Presupposti e contenuti innovativi dell'aggiornamento del programma di riordino territoriale

PARTE PRIMA

RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

1. Ricognizione degli ambiti territoriali ottimali
2. Individuazione degli ambiti territoriali interessati dagli interventi a favore delle zone montane
3. La disciplina degli ambiti territoriali delle Comunità montane

PARTE SECONDA

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI NATURA CORRENTE ALLE FUSIONI, ALLE UNIONI, ALLE COMUNITÀ MONTANE ED ALLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. Destinatari dei contributi
2. Tipologia dei contributi
3. Contributi straordinari
4. Criteri per il calcolo del contributo ordinario annuale
5. Funzioni e servizi gestiti in forma associata
6. Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
7. Tipologia della forma associativa
8. Densità demografica della forma associativa
9. Modalità di erogazione dei contributi
10. Contributi spettanti alle fusioni

PARTE TERZA

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO ALLE UNIONI, ALLE COMUNITÀ MONTANE E AI COMUNI CAPOFILA DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. Destinatari dei contributi
2. Criteri per l'erogazione dei contributi per spese di investimento
3. Caratteristiche e finalità dei contributi per spese di investimento a favore delle forme associative
4. Modalità di presentazione della domanda
5. Modalità di erogazione dei contributi per spese di investimento
6. Revoca dei finanziamenti
7. Coordinamento con le discipline di settore

PARTE QUARTA

TABELLE E CARTOGRAFIE E QUADRI RIEPILOGATIVI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Cartografie, tavole demografiche e quadri riepilogativi delle forme associative, generali e per Province.

INTRODUZIONE

PRESUPPOSTI E CONTENUTI INNOVATIVI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

La disciplina del procedimento di aggiornamento del PRT è contenuta nell'art.10 della l.r.n.11/2001 che, al comma 3, richiede che lo stesso avvenga "sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati".

In seguito alle proposte condivise dal Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra Enti Locali, riunitosi il 30 marzo 2006, si è reso necessario procedere a un adeguamento del PRT, limitatamente alle parti e per i motivi indicati sotto.

Dopo l'ultimo aggiornamento del Programma, risalente al 31 gennaio 2005, con cui si è proceduto alla revisione della Parte II, relativa ai criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle fusioni, alle Unioni, alle CM e alle Associazioni Intercomunali, sono intervenuti, sia nell'ambito dell'ordinamento regionale sia in quello statale, cambiamenti normativi in materia di forme associative tali che impongono una revisione sostanziale e complessiva del Programma. Inoltre è opportuno aggiornare il Programma in base all'evoluzione più recente, e tuttora in atto, del fenomeno associativo intercomunale in Regione.

In primo luogo il Programma deve essere adeguato alla previsione normativa dell'art.27 della L.R. 14/2005 che ha modificato l'art.14 co.2 della L.R.11/2001 sopprimendo la durata massima di 5 anni dei contributi e il criterio che rendeva obbligatoriamente decrescente l'entità dei contributi a partire dal terzo anno e fino al quinto. La scelta di una tendenziale stabilizzazione nel tempo dei contributi si accompagna a disposizioni che mirano a consolidare e stabilizzare le esperienze associative: tra esse alcune prevedono incentivi premianti per le Unioni e le Comunità montane che gestiscono un numero rilevante di funzioni, altre dispongono che dal 2007 vengano valutate ai fini della quantificazione dei contributi le sole convenzioni ed i conferimenti di durata minima quadriennale.

Inoltre vengono introdotti meccanismi di calcolo dei contributi che tengono conto della bassa densità demografica delle Unioni e delle Comunità montane e della partecipazione alle

forme associative di piccoli Comuni. Così il prospetto di cui al §8 della parte II, che stabilisce maggiorazioni dell'importo del contributo ordinario annuale in relazione alla densità demografica, prevede un aumento dal 30 al 40% di tale maggiorazione a favore delle Unioni e Comunità montane con meno di 50 abitanti/Kmq; in pari tempo la Tabella A, che stabilisce gli importi del contributo straordinario iniziale per le varie fattispecie di forma associativa, distingue quelle formate da più di tre Comuni a seconda della popolazione, attribuendo un contributo maggiore nel caso di popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Quest'ultima innovazione è tanto più importante in quanto influisce sulla determinazione del contributo una tantum a favore delle Unioni derivanti dalla trasformazione di un'Associazione, dato che tale contributo è fissato nel triplo di quello indicato nella Tabella A.

In secondo luogo è necessario adeguare il Programma per ottemperare alla nuova previsione normativa, introdotta dal citato art.27 della L.R.14/2005, dell'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni.

Il Programma oltre ad incentivare tali trasformazioni contiene disposizioni che rendono più rigoroso l'accesso ai contributi per le Associazioni che non si trasformino, richiedendo che esse gestiscano in forma associata un numero minimo di funzioni.

In terzo luogo si ritiene opportuno modificare la Tabella B, che elenca le funzioni ammesse a finanziamento, intervenendo soprattutto sugli importi dei contributi erogabili, in particolare di quelli previsti per le macrovoci, in taluni casi per incrementarli, al fine di incentivare la gestione associata di tutte le funzioni ricomprese nella macrovoce e di dare ulteriore impulso a una serie di gestioni associate particolarmente rilevanti e onerose; in altri casi, viceversa, per diminuirli tenuto conto della minore rilevanza delle funzioni correlative. In particolare, si ritiene opportuno incrementare l'importo del contributo relativo alla macrovoce "Funzioni attinenti al settore sociale" tenuto conto delle ripercussioni negative prodotte anche sulle gestioni associate dai tagli di risorse operati dalla legge finanziaria statale e specificamente dalla notevole riduzione del Fondo Sociale.

Si modifica inoltre la Tabella B sopprimendo alcune voci di finanziamento relative a gestioni che hanno avuto scarsa o

nulla attuazione concreta (per. la voce Attività previste dall'Agenda 21) o sono già finanziate consistentemente dallo Stato (Servizi demografici), mentre si introduce una nuova voce, "CST (Centro Servizi Territoriali)", nell'ambito della macrovoce "Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di E. Government" allo scopo di contribuire, in concorso con altre risorse statali e regionali, a sostenere la costituzione e l'avvio in ambito associativo di articolazioni territoriali del Centro Servizi Territoriale per la cui costituzione la Regione Emilia-Romagna ha presentato domanda allo specifico bando del CNIPA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13.09.05, articolazioni territoriali ritenute strategiche per la loro dimensione territoriale che abbraccia più forme associative.

Le voci soppresse, aggiunte o aggiornate, nella Tabella B del Programma, dal presente atto sono le seguenti:

1. la macrovoce "Organizzazione unitaria dei servizi demografici", la voce "Nucleo di valutazione" della macrovoce "Gestione del personale", la voce "Attività previste dall'Agenda 21", la voce "Gestione degli impianti sportivi e ricreativi" nonché le voci "Altro" della macrovoce Attività istituzionali" e della macrovoce "Funzioni attinenti allo sviluppo economico" sono soppresse;
2. la nuova voce "CST (Centro Servizi Territoriali)" viene inserita all'interno della macrovoce "Gestione unificata servizio statistico e informativo" per un importo pari a 4.000 euro.
3. la voce "Protezione civile" è trasferita dalla macrovoce "Gestione del territorio" alla macrovoce "Funzioni di polizia municipale e di protezione civile" (così ridenominata), in quanto le gestioni sono in genere svolte in comune.
4. sono incrementati gli importi dei contributi per tutte le macrovoci, tranne che per le due macrovoci **"Viabilità, circolazione e servizi connessi"** e **"Funzioni di istruzione pubblica"**, che restano invariati, e per le quattro macrovoci **"Gestione del personale"**, **"Attività istituzionali"**, **"Funzioni culturali e ricreative"** e **"Funzioni attinenti allo sviluppo economico"** i cui importi sono stati ridotti, anche in ragione della soppressione di una specifica voce o della voce "Altro".

Inoltre, tenuto conto che già la l.r. n 11/2001 aveva preso in considerazione e disciplinato, all'art.19, l'ipotesi di ulteriori e più estesi livelli di gestione associata sovraco-

munale, si è ritenuto di prevedere una maggiorazione dei contributi a favore delle gestioni associate svolte da due o più forme associative, che, in ambito provinciale o interprovinciale, siano delegate dai Comuni che vi aderiscono a gestire funzioni e servizi di area più vasta rispetto al limitato territorio della singola forma associativa, in alcuni ambiti di funzioni che, per loro natura, si prestano a conseguire, in area vasta, dimensioni di scala ottimali.

In attuazione dell'art. 27 della l.r. n. 14/2005, viene poi inserita nel Programma la disciplina della nuova tipologia di contributi in conto capitale destinati a finanziare gli investimenti delle forme associative per una più efficace gestione associata delle funzioni e dei servizi, contenuta nella Parte terza.

Per quanto riguarda la parte IV del Programma, contenente le tabelle riepilogative delle forme associative, nonché le cartografie e le tavole demografiche, si procede ad un aggiornamento, tenendo conto della costituzione di nuove forme associative, della modificazione, specialmente con riguardo all'ambito territoriale, e della cessazione, di forme associative esistenti o della trasformazione di forme associative già operanti.

Infine, sempre con riguardo alla Parte IV, si procede all'aggiornamento dei dati demografici ivi contenuti per sostituirli con quelli più recenti, resi disponibili a seguito della pubblicazione degli esiti definitivi e ufficiali del quattordicesimo censimento generale della popolazione, ed ulteriormente aggiornati al 31/12/2004, in base alle statistiche ufficiali del Servizio Statistico della Regione.

PARTE PRIMA

RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

1. RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

1. Il presente Programma, come previsto dall'art.9, co. 1, lettera a) della l.r. n. 11/2001, contiene la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali. Tali ambiti vengono elenca-

ti nella tabella contenuta nella Parte IV del presente Programma.

2. Occorre precisare che, ai sensi della l.r. 3/1999, art. 23, i Comuni, ed in ogni caso quelli con popolazione sotto i 10.000 abitanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale legge erano chiamati a individuare l'ambito ottimale entro il quale esercitare le funzioni ad essi conferite dalla legge medesima, scegliendo poi liberamente la forma associativa da istituire.
3. L'art. 23 delineava quindi un procedimento complesso nel quale l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, rappresentava l'adempimento preliminare alla costituzione tra i comuni interessati di una forma associativa, che avrebbe svolto le funzioni ad essi conferite dalla medesima legge.
4. Successivamente, l'art.9, co. 1, lett. a, ultimo periodo, l.r. n. 11/2001, ha previsto che "costituiscono in ogni caso ambito ottimale" per l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali delle Unioni, delle Comunità montane - come eventualmente ride-limitate per effetto del presente Programma - e, per i Comuni non appartenenti ad una delle predette forme associative, gli ambiti delle Associazioni intercomunali ove costituite.
5. Nel presente Programma vengono pertanto riportati solo gli ambiti ottimali individuati dai Comuni nei quali sia effettivamente avvenuta la costituzione di una Unione o di una Associazione intercomunale, nonché gli ambiti territoriali delle Comunità montane.
6. Non sono invece riportati gli ambiti territoriali ottimali individuati dai Comuni in attuazione della l.r. 3/1999, riportati nel primo Programma di riordino territoriale e nei successivi aggiornamenti, nei quali non si sia dato luogo alla costituzione di nessuna delle forme associative indicate dalla l.r. n. 11/2001. Il notevole lasso di tempo decorso, senza che all'individuazione dell'ambito ottimale sia seguita la costituzione di alcuna forma associativa, porta a ritenere ormai privi di effetto gli atti identificativi di tali ambiti e richiederebbe, semmai, una verifica sugli attuali orientamenti dei Comuni interessati.

7. Non sono inoltre riportati gli ambiti ottimali indicati dai Comuni in attuazione della già citata l.r. 3/1999 qualora gli stessi Comuni successivamente abbiano proceduto ad associarsi con Comuni diversi da quelli originariamente indicati: in questo caso, infatti, l'iniziale indicazione di ambito ottimale può ritenersi implicitamente revocata.
8. Per maggiore chiarezza, le tabelle demografiche provinciali della Parte Quarta riportano l'elenco dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che attualmente non aderiscono a nessuna delle forme associative finanziate dal presente Programma: si tratta, complessivamente di ventidue Comuni, dei quali sedici ubicati in provincia di Piacenza, due per ciascuna provincia di Parma e Ravenna ed uno per ciascuna provincia di Modena e Rimini.
9. Nei sei mesi successivi all'approvazione del presente Programma la Giunta regionale provvederà, in coordinamento con le Province, a sollecitare l'avvio di una nuova riflessione da parte delle amministrazioni comunali interessate affinché possano trovare impulso, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti che già non vi abbiano provveduto, nuovi percorsi associativi o di adesione a forme associative già esistenti, che potranno consentire anche a tali amministrazioni di accedere, in breve tempo, ai benefici riservati alle forme associative.
10. I quadri riepilogativi delle forme associative per ciascuna Provincia contenuti nella Parte Quarta riportano altresì, per le Comunità montane che vi abbiano provveduto, le eventuali zone istituite al loro interno in attuazione dell'art. 13 della l.r. 11/2001.

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE MONTANE

1. L'art.5, comma tre, ultimo periodo della l.r. n. 11/2001, va interpretato nel senso che resta salva la disciplina di riparto dei "fondi per la montagna" prevista dalla l.r. n. 2/04, solo con riferimento ai Comuni inclusi nelle "zone montane" individuate con deliberazione della

Giunta regionale adottata ai sensi dell'art.1 co. 5 della l.r. n. 2/2004.

2. Al fine di dare applicazione all'art.5, comma 3, della l.r. n. 11 del 2001, secondo cui "l'inclusione di Comuni non montani nella Comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna", gli ambiti territoriali considerati ai fini del riparto fra le Comunità montane dei finanziamenti recati dai Fondi per la montagna, di cui all'art.11 della l.r. n. 2/2004 sono attualmente individuati nei Comuni di seguito elencati, coincidenti con le zone montane individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 6/09/2004.

Gli ambiti territoriali di tali Comuni costituiscono in particolare il riferimento per applicare i parametri previsti dall'art.12, commi 1 e 2, della l.r. n. 2/04, ai fini del riparto del Fondo regionale per la montagna, del Fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico e del Fondo per le opere pubbliche montane.

Comuni della provincia di Piacenza: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;

Comuni della provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

Comuni della provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;

Comuni della provincia di Modena: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;

Comuni della provincia di Bologna: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Gragnano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Montereale, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;

Comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

Comuni della provincia di Forlì-Cesena: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto;

Comuni della provincia di Rimini: Torriana, Verucchio;

3. I contributi per le spese di funzionamento delle Comunità montane, di cui all'art.7 bis della l.r. n. 11/2001 continua ad essere ripartito tenendo conto dei dati effettivi di popolazione e territorio delle Comunità medesime.

3. LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE COMUNITA' MONTANE

Il quadro normativo di riferimento per la disciplina della delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane è costituito dalla l.r. n. 11/2001, e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 311/2001, recante "Indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale".

La delimitazione di nuovi confini delle Comunità montane avviene tramite un procedimento complesso, articolato come segue:

1. I Consigli dei Comuni interessati, per tali intendendosi sia i Comuni che propongono la modifica sia quelli che ne subiscono gli effetti (Punto 1, del. C.R n. 311/2001), adottano le deliberazioni di determinazione degli ambiti ottimali per l'esercizio associato delle funzioni confe-

rite. Ai sensi dell'art.5, comma 1, l.r. n. 11/2001, gli ambiti territoriali delle Comunità montane devono essere infatti determinati sulla base delle "proposte presentate dai Comuni ad esse aderenti", che devono essere contenute in tali deliberazioni d'ambito.

2. Effettuata la ricognizione degli ambiti ottimali dichiarati dai Comuni, qualora tali ambiti si discostino dai preesistenti ambiti delle Comunità montane, la Regione acquisisce le valutazioni sulle eventuali proposte di ridelimitazione da parte delle Comunità montane e delle Province interessate (Punto 2, del. C.R. n. 311/2001). Le proposte di ridelimitazione, inserite nell'ambito del Programma di riordino territoriale, vengono quindi sottoposte alle valutazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali (art.10, l.r. n. 11/2001).
3. Acquisiti tali elementi, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art.10, l.r. n. 11/2001, il Programma. La ridelimitazione delle aree montane non può prescindere dai legami territoriali, funzionali, storici, sociali ed economici consolidati sul territorio, perciò la citata deliberazione consiliare di indirizzi prevede che il Programma sia adottato tenendo conto in particolare della presenza di elementi di integrazione territoriale a livello intercomunale, derivanti da:
 - a) preesistenti aggregazioni volontarie dei Comuni, per l'esercizio di funzioni e di servizi tramite forme associative e di cooperazione;
 - b) ambiti o distretti individuati in base a disposizioni di settore della normativa regionale e statale (Punto 2, del. C.R. n. 311/2001).

In ogni caso, anche in considerazione della possibilità per i Comuni di pervenire autonomamente alla costituzione di zone, ai sensi dell'art.13 della l.r. n. 11/2001, devono comunque essere privilegiate le soluzioni che consentono di evitare sovrapposizioni tra Comunità montane e altre forme associative (Punto 5, del. C.R. n. 311/2001).

1. Qualora sulle proposte di ridelimitazione si registri il consenso unanime di tutti i Comuni interessati, il Programma le recepisce formalmente, verificata la sussistenza dei presupposti di cui al punto 3;
2. Nei casi in cui sulle proposte di ridelimitazione non si consegua l'unanimità dei Comuni interessati, fermi i pre-

supposti di integrazione territoriale, già richiamati al punto 3, il Programma recepisce la soluzione che si presenti condivisa dalla maggioranza dei Comuni i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono anche la maggioranza della popolazione del territorio complessivamente considerato (Punto 3, del. C.R. n. 311/2001).

3. Qualora la proposta di ridelimitazione abbia ad oggetto lo scorporo da una Comunità montana di un singolo Comune, confinante con territori non ricompresi in Comunità montana, si applica una disciplina derogatoria rispetto al procedimento suesposto. Lo scorporo, infatti, viene ammesso su motivata iniziativa assunta dal Consiglio del Comune interessato, sempre che la Comunità montana così ridelimitata rispetti criteri di adeguatezza in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni montane e di quelle comunali associate. Nel caso in cui il Comune interessato sia tenuto all'esercizio associato delle funzioni, ai sensi degli artt. 11 e 23 della l.r. n. 3/1999, l'iniziativa deve contenere anche la proposta di adesione ad altra forma associativa, che deve esprimere il proprio assenso (Punto 4, del. C.R. n. 311/2001).
4. La nuova delimitazione territoriale avviene con l'inserimento dei nuovi ambiti territoriali nel Programma (art.9, co. 1, lett. c) e si perfeziona con un decreto del Presidente della Giunta regionale (art.7) che costituisce la nuova Comunità montana o modifica l'ambito di una Comunità montana esistente. Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art.5 (con decreto del Presidente della Giunta regionale) sono fatti salvi gli ambiti territoriali individuati dal precedente Programma.
5. In considerazione del periodo temporale necessario per valutare la funzionalità a regime delle nuove delimitazioni territoriali, il Programma può recepire istanze di modifica alle stesse soltanto decorso un triennio dalla loro attuazione. Tale disposizione si applica anche alle ridelimitazioni adottate dal primo Programma di riordino territoriale (Punto 7, del. C.R. n. 311/2001).
6. Qualora in occasione della ridelimitazione di Comunità montane, sia in caso di scorporo che di adesione di nuovi Comuni, si rendano necessarie modifiche statutarie per consentire l'adeguamento della composizione degli organi

rappresentativi, il decreto di ridelimitazione del Presidente della Giunta regionale può, su richiesta degli enti interessati, dettare disposizioni transitorie concernenti gli organi. Tale possibilità, prevista dalla deliberazione di indirizzi (Punto 6, del. C.R. n. 311/2001), deve essere intesa nel senso che essa presuppone una richiesta unanime dei Comuni aderenti alla Comunità montana ridelimitata e della Comunità stessa, trattandosi di una disciplina speciale, a carattere quasi "pattizio", che deve pertanto fondarsi sul più largo accordo degli enti che il decreto del presidente della Giunta regionale si limita a ratificare. Il Consiglio della Comunità montana deve in ogni caso provvedere a tali modifiche statutarie entro sessanta giorni dalla ridelimitazione.

7. Ove necessario, il decreto del Presidente della Giunta regionale regola altresì gli eventuali profili successori conformemente a quanto disposto dall'art.7 della legge n. 11/2001.
8. Nei casi in cui non si apportino modificazioni agli ambiti territoriali preesistenti, il Programma si limita ad individuare le Comunità montane già esistenti (art.9, co. 1, lett. b), così come esse risultano ai sensi del precedente Programma.

PARTE SECONDA

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI NATURA CORRENTE ALLE FUSIONI, ALLE UNIONI, ALLE COMUNITÀ MONTANE ED ALLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Possono accedere ai contributi del presente Programma, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) i Comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o più Comuni;
 - b) le Unioni di Comuni;
 - c) le Comunità montane;
 - d) le Associazioni intercomunali la cui istituzione sia stata dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
2. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, ad eccezione delle Unioni già istituite all'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2001, purché non coincidenti con una Comunità montana, secondo quanto previsto dall'art.26, comma 2 della medesima legge.
3. Possono accedere ai contributi anche le Unioni di più recente costituzione ovvero quelle risultanti dalla trasformazione di un'Associazione intercomunale, anche se il loro Statuto risulti in corso di pubblicazione e non sia ancora entrato in vigore alla data di presentazione della domanda, nonché le nuove Comunità montane istituite con Decreto del Presidente della Regione, anche prima della approvazione dello Statuto, e quelle oggetto di ridelimitazione anche prima che sia completato l'eventuale procedimento di revisione statutaria.
4. Poiché il contributo è annuale e non frazionabile, in caso di trasformazione di Associazioni intercomunali in Unioni possono accedere ai contributi solo le Unioni, qualora già istituite alla data di presentazione della domanda o che comunque si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

5. Le Comunità montane possono accedere ai contributi purché abbiano assunto l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni anche individuando, con le modalità di cui all'art. 13 della l.r. n. 11/2001, una o più zone.
6. Il contributo alle Associazioni intercomunali è erogato al Comune individuato quale capofila per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Emilia-Romagna.
7. Non è corrisposto alcun contributo alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.
8. A decorrere dal 2007, non è corrisposto alcun contributo alle Associazioni intercomunali che, avendo già percepito cinque annualità di contributo ordinario annuale, non svolgano almeno dieci delle gestioni associate elencate nella Tabella B, eccettuate le voci "altro".
9. Le Associazioni intercomunali che per due anni consecutivi, a decorrere dal 2006, non presentano domanda di contributo non sono più ammesse a presentare domanda nell'anno successivo e in seguito vengono nuovamente ammesse solo in presenza di almeno cinque gestioni associate finanziabili.

2. TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di natura corrente per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali si articolano in un contributo straordinario iniziale e in contributi ordinari annuali, ai sensi dell'art.13, comma 2 della l.r. n. 11/2001.
2. Uno specifico contributo straordinario una tantum è inoltre erogato in caso di trasformazione di un'Associazione intercomunale in Unione di Comuni, ai sensi dell'art.14, co. 5 della l.r.n.11/2001.
3. I contributi in conto capitale destinati a finanziare gli investimenti delle forme associative per una più efficace gestione associata delle funzioni e dei servizi in attuazione dell'art. 27 della l.r. n. 14/2005, sono disciplinati nella Parte III del presente Programma.

3. CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il contributo straordinario iniziale è erogato, contestualmente alla prima annualità del contributo ordinario, allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma associativa (Unione, Comunità montana, Associazione intercomunale).
2. Il contributo è calcolato in rapporto al numero di Comuni coinvolti, alla natura giuridica della forma associativa e relativamente alle forme associative costituite da più di tre Comuni anche con riguardo al criterio demografico, secondo la seguente quantificazione contenuta nella tabella A.

TABELLA A

Numero dei comuni coinvolti	Contributo Straordinario iniziale per Unione di Comuni e nuove eventuali Comunità montane	Contributo straordinario iniziale per l'Associazione intercomunale
	Euro	Euro
Fino a 3 comuni	51.000,00	25.000,00
Oltre 3 comuni con popolazione uguale o inferiore a 30.000 abitanti	85.000,00	42.000,00
Oltre 3 comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	70.000,00	32.000,00

3. Il contributo viene erogato solo agli enti che già non ne abbiano beneficiato ai sensi delle l.r. n. 24/1996 e n. 3/1999 e relative delibere di attuazione, e spetta una sola volta. Tale previsione si applica anche in caso di successiva modifica della circoscrizione territoriale dell'ente (ad esempio, estensione dell'Unione o della As-

sociazione; ridelimitazione dei confini della Comunità montana). Non sono corrisposti nuovi contributi straordinari iniziali alle Comunità montane che fossero eventualmente costituite per separazione da una Comunità montana più grande.

4. Uno specifico contributo straordinario una tantum di entità pari al triplo di quello previsto per le Unioni di prima istituzione dalla Tabella A è corrisposto, in caso di trasformazione di un'Associazione intercomunale in Unione di comuni, all'Unione derivante dalla trasformazione, ai sensi dell'art.14, co.5, della l.r. n. 11/2001.
5. Ai fini del presente Programma è considerata trasformazione di un'Associazione in Unione l'ipotesi in cui la totalità o almeno i 4/5 dei Comuni facenti parte dell'Associazione aderiscano all'Unione. E' considerata trasformazione di Associazione in Unione anche l'ipotesi in cui alla nuova Unione aderiscano altri Comuni precedentemente non aderenti all'Associazione.

4. CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

1. Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata.
2. Il contributo è computato sulla base dei seguenti parametri:
 - a) tipologia e numero delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
 - b) grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
 - c) tipologia della forma associativa, attribuendo un maggior contributo alle Unioni e alle Comunità montane;
 - d) densità demografica della forma associativa.
3. Alla somma attribuita in relazione alla tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata sono apportate maggiorazioni e/o riduzioni sulla base degli ulteriori parametri e secondo le modalità specificati nei paragrafi seguenti.
4. Le risorse statali per l'associazionismo intercomunale che verranno trasferite alla Regione in attuazione delle

Intese sancite dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873) e del 1 marzo 2006 (atto rep. n. 936), verranno erogate alle forme associative nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione, ripartendole proporzionalmente all'importo del contributo spettante a ciascun ente, calcolato in base alle sole risorse regionali, fino a concorrenza delle risorse statali trasferite, fatto salvo quanto disposto al punto 5.

5. Per il solo anno 2006, una quota, pari al 30% del fondo regionalizzato con vincolo di destinazione a favore delle sole Unioni, viene accantonata per essere ridistribuita a favore delle sole Unioni che, per effetto della regionalizzazione, sono destinate a ricevere minori risorse di provenienza statale rispetto a quelle percepite dallo Stato nel 2005. Il riparto tra le Unioni delle risorse accantonate è effettuato in misura direttamente proporzionale all'entità della perdita subita per effetto della regionalizzazione, escludendo dal calcolo le somme trattenute alla gestione statale per effetto della citata Intesa del 1 marzo 2006.
6. In via transitoria, e fino al prossimo aggiornamento del programma di riordino territoriale, allo scopo di temperare l'effetto sfavorevole per alcune Comunità montane che, in attuazione della sopra citata Intesa, potrebbe determinare il passaggio dai criteri di quantificazione dei contributi statali a quelli regionali, che non prevedevano tra le voci finanziabili ai sensi della successiva "Tabella B" quella relativa allo "smaltimento rifiuti", ad integrazione di quanto indicato nella suddetta "Tabella B" del paragrafo 5, le Comunità montane che avevano ricevuto risorse statali a sostegno della gestione associata dello "smaltimento rifiuti" possono richiedere, per tale voce, un contributo regionale base di 20.000 Euro (da cumularsi alle altre voci nella definizione del contributo astrattamente concedibile). Tale soluzione è fissata in via transitoria in considerazione dei mutamenti legislativi statali che stanno interessando il settore e dei conseguenti assetti normativi che definirà la Regione stessa.

5. FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il contributo base è computato sommando i singoli valori, indicati nella Tabella B, corrispondenti a ciascuna delle

tipologie di funzione o servizio svolto in forma associata.

TABELLA B

Funzione o servizio svolto in forma associata	Contributo base (in Euro)
Gestione del personale	50.000,00
Reclutamento del personale / concorsi	5.200,00
Trattamento economico	5.200,00
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)	5.200,00
Relazioni sindacali	5.200,00
Formazione professionale	5.200,00
Armonizzazione dei regolamenti del personale	5.200,00
Altro	Max 5.200,00
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione	17.500,00
Gestione economica e finanziaria	10.400,00
Controllo di gestione	5.200,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35.000,00
Riscossione tributi	10.400,00
Attività di recupero evasione/elusione fiscale	5.200,00
Armonizzazione regolamenti entrate	8.200,00
Altro	Max 5.200,00
Gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti	35.000,00
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)	5.200,00
Gestione degli appalti (forniture, servizi)	4.600,00
Gestione degli appalti (lavori pubblici)	4.600,00
Gestione dei contratti	5.200,00

Armonizzazione dei regolamenti	5.200,00
Altro	Max 5.200,00
Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government	35.000,00
Servizi informatici, CED	5.200,00
Sistema informativo territoriale	5.200,00
Servizio informativo-statistico	5.200,00
CST (Centro servizi territoriali)	4.000,00
Altro	Max 5.200,00
Viabilità, circolazione e servizi connessi	20.700,00
Gestione e manutenzione strade	5.200,00
Segnaletica	5.200,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.200,00
Altro	Max 4.200,00
Attività istituzionali	14.000,00
Comunicazione istituzionale	3.200,00
URP sovracomunale	5.200,00
Difensore civico sovracomunale	3.200,00
Gestione del territorio	65.000,00
Catasto	5.200,00
Gestione e manutenzione verde pubblico	5.200,00
Vigilanza e controllo antisismico	5.200,00
Urbanistica	7.800,00
Edilizia residenziale pubblica (ufficio casa)	5.200,00
Costituzione e gestione di un fondo per la perequazione territoriale (ex art. 15 co. 3 l.r. n. 20/2000)	5.200,00
Ufficio di piano per la predisposizione del PSC	20.000,00
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi	8.200,00
Altro	Max 5.200,00
Funzioni di polizia municipale e di protezione civile	35.000,00

Sicurezza urbana	5.200,00
Polizia stradale	5.200,00
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)	5.200,00
Protezione civile	5.200,00
Altro	4.200,00
Funzioni culturali e ricreative	21.000,00
Biblioteche	5.200,00
Musei e pinacoteche	5.200,00
Programmazione e gestione attività culturali	5.200,00
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	5.200,00
Altro	Max 4.200,00
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario	70.000,00
Organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 51 della l.r. 27/2004	10.000,00
ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l'accesso ai servizi	9.000,00
Erogazione dei servizi di nido d'infanzia e servizi integrativi (l.r. 1/2000 e succ. modd.)	9.000,00
Servizi rivolti agli anziani	9.000,00
Servizi rivolti ai disabili	9.000,00
Servizi rivolti a persone in situazione di dipendenza o disagio sociale	9.000,00
Servizi rivolti ai minori	9.000,00
Altro	Max 5.200,00
Funzioni attinenti lo sviluppo economico	20.900,00
Accoglienza, informazione e promozione turistica	4.200,00
Sportello unico per le attività produttive	8.200,00

Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi	5.200,00
Funzioni di istruzione pubblica	20.700,00
Scuola materna	5.200,00
Trasporto scolastico	5.200,00
Mense scolastiche	5.200,00
Altro	Max 4.200,00

2. Ogni singola voce indicata in tabella può essere finanziata se la gestione associata ha ad oggetto l'insieme, o la maggior parte, delle attività in cui si articola l'esercizio della funzione. Sono pertanto escluse le gestioni associate aventi un ambito di applicazione limitato (ad es. la sola gestione del trattamento previdenziale del personale se la voce prevede il "trattamento giuridico") e quelle che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non consentano di individuare con precisione l'ambito di operatività della gestione associata.
3. Uno specifico valore è attribuito anche alla intervenuta armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni, realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi per i quali, nella Tabella B, è prevista tale ipotesi. Tale contributo viene concesso una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione e della Comunità montana) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.
4. Nel caso di realizzazione di tutte le voci appartenenti ad un settore (ivi compresa l'armonizzazione degli atti normativi, se prevista nella Tabella), si applica il contributo-base massimo previsto (indicato in neretto), in luogo della somma dei valori singoli.
5. Il finanziamento della voce "Ufficio di piano", di cui all'art.15, 1°co., della L.R. 20/2000, previsto per l'elaborazione, attraverso l'ufficio di piano o altre strutture, del PSC in ambito sovracomunale, richiede:

- a) in caso di Associazioni intercomunali e Comunità montane, l'avvenuta stipula di un accordo territoriale tra i comuni facenti parte dell'Associazione o di zone all'interno della CM; tale accordo deve prevedere espressamente l'istituzione di un unico ufficio di piano;
 - b) per l'Unione, nel caso di avvenuto trasferimento della funzione pianificatoria, il finanziamento viene erogato sulla base di un atto organizzativo dell'Unione istitutivo dell'ufficio di piano; nel caso contrario è necessario che i singoli comuni stipulino preventivamente lo specifico accordo avente ad oggetto l'istituzione dell'ufficio unico;
 - c) il finanziamento della voce ufficio di piano può essere riconosciuto anche in presenza di altre strutture (eventualmente già costituite), come previsto dall'art.15, l.r. 20/2000 purché compatibili con le finalità della predetta norma;
 - d) il finanziamento per la costituzione dell'ufficio di piano relativo alla predisposizione del PSC, è compatibile con il finanziamento della voce urbanistica che può essere finanziata in presenza della gestione associata di altre e diverse funzioni attinenti alla predisposizione di ulteriori strumenti di pianificazione e/o alla gestione degli stessi (quali ad esempio in materia di edilizia privata).
6. La voce "altro" (prevista per alcuni settori) si riferisce esclusivamente ed attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella e comunque riconducibili alle materie in essa previste; la quantificazione del contributo spettante è effettuata, entro la somma massima indicata, in relazione alla consistenza e rilevanza dell'attività oggetto della gestione associata.
7. Il contributo è concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni associati aventi i caratteri di continuità (o, quanto meno, periodicità) e di effettività. Sono pertanto esclusi dalla quantificazione del contributo sia le cooperazioni di tipo occasionale o espressamente limitate alla realizzazione di uno specifico progetto o attività non ricorrente, sia le funzioni ed i servizi per i quali gli atti di organizzazione o conferimento rinviino, espressamente o implicitamente, ad un futuro momento l'individuazione delle modalità operative di svolgimento della gestione in forma associata (rivelandosi quindi solo in fase di progettazione). Possono essere ammesse a

contributo le gestioni associate che, sulla base degli atti attuativi prodotti e delle attestazioni rilasciate dai competenti organi entro il termine di conclusione dell'istruttoria, risultano avere tutti gli elementi di effettiva operatività (data certa di decorrenza dell'esercizio in forma associata, avvenuta individuazione del personale adibito alla gestione medesima e individuazione in via preventiva delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività) nel corso dell'anno al quale il finanziamento si riferisce.

8. A decorrere dall'anno 2007, in applicazione del suindicato carattere di continuità i nuovi conferimenti di funzioni devono avere, per essere finanziati, durata di almeno quattro anni. Per le gestioni associate già in vigore, i successivi atti di rinnovo devono prevedere una durata di almeno quattro anni.
9. Nelle convenzioni ad attuazione progressiva, o comunque comprendenti una pluralità di oggetti di futura attivazione, ai fini della contribuzione verranno valutate le sole funzioni effettivamente attivate.

6. GRADO DI INTEGRAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E SERVIZI

1. In applicazione dell'art.14, comma 4, della l.r.n. 11/2001, ai sensi del quale nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, ai valori attribuiti in relazione alle singole voci della Tabella B si applicano le seguenti variazioni:
 - a) in caso di trasferimento di personale comunale all'Unione o alla Comunità montana per l'esercizio di funzioni o di servizi alle medesime conferiti si applica una maggiorazione del 30%;
 - b) in caso di costituzione di un ufficio unico, operante con personale degli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni o di servizi (es. asilo nido sovracomunale o residenza sanitaria protetta), si applica una maggiorazione del 20%;
 - c) per le Unioni e le Comunità montane, in caso di svolgimento per conto dei Comuni della funzione/servizio

- da parte delle strutture organizzative dell'ente sovracomunale, si applica una maggiorazione del 20%;
- d) nel caso in cui la funzione o il servizio conferito alla forma associativa sia conferito mediante delega, o a qualsiasi altro titolo, ad un soggetto a sua volta abilitato a richiedere contributi ai sensi del presente Programma, il contributo spetta a quest'ultimo.
- 1.1. La maggiorazione "in caso di costituzione di ufficio unico" (lett. b), si applica quando l'insieme delle attività di cui si compone la funzione o il servizio vengono unificate presso una sola struttura sovracomunale, che non si sovrappone ma si sostituisce a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico responsabile.
- 1.2. La maggiorazione "in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte dell'ente sovracomunale" (lett. c) verrà applicata se alla struttura sovracomunale (sia essa stata istituita ad hoc, ovvero già presente per lo svolgimento di competenze proprie dell'ente sovracomunale) sono devolute la generalità delle funzioni riguardanti le voci di attività espressamente indicate nel Programma, senza sovrapposizione con gli uffici dei singoli Comuni.
- 1.3. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione "in caso di costituzione di ufficio unico" (lett. b), e "in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte dell'ente sovracomunale" (lett. c), verrà preso in considerazione, per le gestioni associate aventi ad oggetto una pluralità di attività, il modello organizzativo prevalente, valutando la consistenza e la rilevanza di quelle svolte mediante il ricorso a soggetti esterni alla forma associativa.
- 1.4. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera b) che alla lettera c) l'ufficio unico si realizza anche in caso di permanenza di referenti (ma non di "responsabili") per la funzione/servizio associato all'interno dei singoli Comuni (anche attraverso modalità organizzative di front-office), sia con la assenza di personale adibito da parte di alcuni dei Comuni associati, o con la previsione di una loro partecipazione solo eventuale, poiché si ritiene prevalente la circostanza dell'unificazione delle

funzioni/servizi presso un'unica struttura in luogo di strutture distinte.

- 1.5. La maggiorazione non si applica alle voci "relazioni sindacali" e "difensore civico sovracomunale", in quanto le medesime non presuppongono la costituzione di una specifica struttura amministrativa, trattandosi di attività demandate ad organi.
2. Tutte le altre modalità di gestione associata del servizio (delega ad un singolo comune, esternalizzazione, costituzione di società a partecipazione pubblica oppure costituzione di un consorzio) sono finanziate in misura pari al contributo base indicato nella Tabella B.
3. Per quanto attiene ai servizi sociali, nel caso in cui la modalità di gestione sia la delega all'AUSL, si applica una riduzione del 20%.
4. Qualora, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 11/2001, due o più forme associative cooperino tra loro per l'esercizio associato, in area vasta, di funzioni o servizi comunali in materia di appalti, acquisti, CED, centri servizi territoriali o catasto, il contributo concesso a ciascuna forma associativa è maggiorato del 20%. Tale maggiorazione si applica anche alle funzioni ed ai compiti esercitati in materia di servizi sociali e socio-sanitari, quando la collaborazione riguardi forme associative che appartengano al medesimo ambito di distretto sanitario.
5. Nel caso in cui una Comunità montana o una Unione svolgano in forma associata almeno cinque intere macrovoci fra quelle indicate nella Tabella B, le stesse avranno diritto a percepire un ulteriore contributo di 40.000 euro.

7. TIPOLOGIA DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. Alle **Unioni di Comuni** si applicano i seguenti criteri:
 - a) per ciascuna voce della tabella B, il contributo spetta se la funzione/ servizio sia svolto per almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni aderenti;
 - b) per il primo anno di attività, in luogo della quantificazione del contributo in base alle funzioni ed ai servizi può essere riconosciuto un contributo forfetario pari a Euro 51.700,00 in quanto il concreto tra-

sferimento delle funzioni e dei servizi al nuovo ente potrà essere perfezionato solo nel corso dell'effettiva esistenza della forma associata. Questa disposizione si applica anche alle Unioni derivanti dalla trasformazione di un'Associazione intercomunale.

2. Alle **Comunità montane** si applicano i seguenti criteri:
per ciascuna voce della tabella B, il contributo spetta se la gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni ricompresi nella Comunità montana. Fa eccezione l'ipotesi in cui siano state istituite una o più zone, ai sensi dell'art.13 della l.r. n. 11/2001. In tale ultimo caso, il contributo è concesso alla Comunità montana in valore pari alla percentuale dei Comuni coinvolti nella gestione associata rispetto al numero totale (ad es. se la zona comprende 2 Comuni su 6 della Comunità montana, ed è istituita per lo svolgimento delle funzioni "personale" e "tributi", verrà erogato il 33% del valore-base previsto nella tabella per le corrispondenti tipologie di funzione/servizio). Nel caso in cui un Comune faccia parte di più zone, dovrà precisare in quale zona (e, di conseguenza, per quali funzioni/servizi associati) intende essere computato ai fini della quantificazione del contributo (cfr. art.13, comma 5, l.r.n.11/2001).
3. Alle **Associazioni intercomunali** si applicano i seguenti criteri:
 - a) per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta se la gestione associata della funzione/servizio coinvolga almeno i 4/5 dei Comuni (arrotondati per difetto);
 - b) il contributo per armonizzazione dei regolamenti spetta se essa sia stata operata tra almeno i 4/5 (arrotondati per difetto) dei Comuni aderenti;
 - c) i valori-base indicati nella tabella B sono diminuiti del 20%, in applicazione del principio di preferenza per le Unioni e le Comunità montane, sancito dall'art.14, comma 3 della l.r. n. 11/2001.
4. Qualora la gestione associata sia estesa, a qualsiasi titolo, a Comuni non facenti parte della forma associativa abilitata a richiedere il contributo, essi non sono computati ai fini della quantificazione dello stesso, fatto salvo quanto disposto al comma 4 del paragrafo 6.

8. DENSITA' DEMOGRAFICA DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. Per le forme associative a bassa densità demografica, il contributo ordinario annuale, calcolato secondo le modalità di cui ai §§ 5, 6, 7, ovvero il contributo forfetario, ove previsto, è aumentato delle seguenti percentuali:

Densità demografica	Unioni e Comunità Montane	Associazioni intercomunali
< 50 ab/kmq.	+40%	+20%
Tra 50 e 100 ab/Kmq	+20%	+10%
Tra 100 e 300 ab/kmq	+10%	+5%
> 300 ab/kmq	0	0

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale alle forme associative che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta entro il termine improrogabile del 31 maggio 2006 e, per gli anni successivi, del 31 marzo di ogni anno. La successiva liquidazione è effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio Affari istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali.
2. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
3. Ai contributi erogati ai sensi del presente Programma, in quanto finalizzati alla promozione delle gestioni associate sovracomunali, si applica l'obbligo di rendicontazione di cui all'art.158 d.lgs.n.267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali".
4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria e della specifica documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di contributo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva gestione asso-

ciata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

5. Le modalità per l'inoltro delle domande, la documentazione da allegare e la relativa modulistica, sono stabiliti con determina del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali, da adottare entro venti giorni dall'approvazione del Programma.
6. La fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte in tempo utile al fine di consentire il rispetto del termine del procedimento istruttorio.
7. All'individuazione del responsabile del procedimento provvede il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali.

10. CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE FUSIONI

1. Al Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più Comuni spetta un contributo straordinario iniziale, erogato in concomitanza con il primo contributo ordinario annuale, e contributi ordinari annuali per cinque anni.
2. I contributi spettano anche nel caso in cui uno o più Comuni coinvolti abbiano già fruito di contributi per la gestione associata.
3. Il contributo straordinario iniziale è pari al doppio di quello spettante ad una Unione comprendente un numero di Comuni pari a quelli interessati dalla fusione, secondo quanto previsto nella tabella A.
4. Il contributo ordinario è pari al doppio della somma di tutti i valori-base (corrispondenti a ciascuna funzione/servizio) previsti dalla tabella B.
5. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui all'articolo 14, comma 7, l.r. n. 11/2001.

PARTE TERZA

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO ALLE UNIONI, ALLE COMUNITÀ MONTANE E AI COMUNI CAPOFILA DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art.14, co.6 bis, della L.R.11/2001, in base alla ripartizione in tre quote, aventi destinatari distinti, dell'apposito stanziamento previsto in bilancio, e alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) le Comunità montane per un ammontare pari al 50%;
 - b) le Unioni di Comuni per un ammontare pari al 20%;
 - c) le Associazioni intercomunali, la cui istituzione sia stata dichiarata con decreto del Presidente della Regione, attraverso i rispettivi comuni capofila istituzionali, per un ammontare pari al 30%.
2. Non possono accedere ai contributi previsti in questa Parte del Programma le forme associative che, nello stesso anno, non hanno presentato domanda anche per l'ammissione ai contributi in conto corrente per l'esercizio delle gestioni associate, disciplinati nella Parte Seconda del Programma.
3. Possono accedere ai contributi anche i richiedenti che, per lo stesso intervento, abbiano richiesto e/o già ricevuto, a parziale copertura della spesa, altri contributi in conto capitale, entro i limiti della spesa complessiva.
4. Qualora dovessero rendersi disponibili, per effetto della legge regionale di assestamento del Bilancio regionale, ulteriori risorse in conto capitale da destinare a sostegno delle forme associative ai sensi del presente Programma, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali, valuterà eventuali modifiche della disciplina della presente parte terza allo scopo di privilegiare le esperienze di trasformazione delle Associazioni Intercomunali in unioni di Comuni.

2. CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

1. Una quota pari al 50% dei fondi stanziati sul cap.3208 del bilancio annuale di previsione è riservata ad interventi da realizzare da parte delle Comunità montane. Gli interventi sono individuati e le quote di finanziamento sono assegnate in sede di approvazione del programma attuativo annuale dell'art. 9 comma 2 della l.r. n. 2 del 2004, nell'ambito degli interventi compatibili con le finalità dell'art. 14, co. 6 bis, della l.r. n. 11/2001, nei casi e secondo le modalità di cui al punto tre della Parte III del presente Programma. Lo stanziamento riservato alle Comunità montane é ripartito tra i richiedenti in proporzione a popolazione e superficie (secondo i parametri di cui al comma 1 dell'art. 12 della l.r. n. 2/2004) degli enti richiedenti stessi ed in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, considerando anche il limite previsto al punto 1.3. Il procedimento di concessione e liquidazione è regolato in base alla disciplina contenuta nel paragrafo cinque della presente parte III.
2. Fatto salvo quanto stabilito per le Unioni al successivo punto 3, le quote del fondo destinate alle Unioni ed alle Associazioni intercomunali sono ripartite in parti uguali tra i richiedenti, e assegnate in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, considerando anche il limite previsto al punto 1.3. Eventuali eccedenze verranno a loro volta suddivise in parti uguali tra le domande presentate, entro i limiti della complessiva spesa ammissibile.
3. Per il solo anno 2006, una quota, pari al 30% del fondo individuato ai sensi del paragrafo 1 co. 1 lett. b) viene accantonata per essere distribuita a favore delle sole Unioni che, per effetto della regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo, sono destinate a ricevere minori risorse di provenienza statale rispetto a quelle percepite dallo Stato nel 2005. Il riparto tra le Unioni delle risorse accantonate è effettuato in misura direttamente proporzionale all'entità della perdita subita per effetto della regionalizzazione, escludendo dal calcolo le somme trattenute alla gestione statale per effetto della già citata Intesa conclusa in Conferenza Unificata il 1 marzo 2006.

3. CARATTERISTICHE E FINALITA' DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A FAVORE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Possono essere finanziati unicamente investimenti pubblici, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3, comma 18 della L. 350/2003.
2. I contributi sono erogati alle Unioni, alle Comunità montane ed alle Associazioni intercomunali, anche in accordo tra loro, per contribuire alle spese per l'acquisto di beni mobili registrati e attrezzature per l'esercizio associato delle funzioni conferite dai Comuni alle Unioni, alle Comunità montane e alle Associazioni intercomunali e destinati a gestioni effettivamente svolte dalle predette forme associative. Le attrezzature devono consistere in beni durevoli e rientrare nella categoria di beni acquisibili al patrimonio.
A titolo meramente esemplificativo si elencano le spese ammissibili a contributo:
 - a) acquisto di automobili per es. per la polizia municipale o per i servizi sociali (sono escluse invece le automobili di rappresentanza), di scuolabus o di pulmini per il trasporto di handicappati, ecc.
 - b) acquisto di strumentazioni informatiche: hardware, software di base;
 - c) acquisto di apparecchiature e strumentazioni per la polizia municipale, purché rientrino tra le spese di investimento secondo la legge;
 - d) acquisto di mobili e arredi per scuole, edifici pubblici, sedi ecc. destinati all'esercizio associato di funzioni.
3. Sono altresì finanziabili le spese di manutenzione straordinaria di beni immobili, anche di proprietà di uno dei Comuni facenti parte della forma associativa che presenta la domanda, utilizzati per l'esercizio associato di funzioni comunali.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I contributi vengono concessi alle forme associative che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta entro il termine perentorio, a pena di inammissibilità, del 31 luglio di ciascun anno, anche contestualmente alla presentazione della domanda per i contributi correnti.

2. Per le Comunità montane la proposta di accordo presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della l.r. n. 2 del 2004 assume il valore di domanda relativa al finanziamento dell'intervento.
3. La domanda, in forma libera, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità dal Presidente della forma associativa o, in caso di presentazione della domanda da parte di un'aggregazione di due o più forme associative, dal Presidente all'uopo delegato.
4. La domanda o la proposta di accordo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di impegno del legale rappresentante della forma associativa a destinare l'eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale. Nel caso di intervento relativo a spese per manutenzione straordinaria di beni immobili destinati all'esercizio associato di funzioni, nella domanda deve essere indicato di che immobile si tratti, specificando chiaramente il tipo di intervento manutentivo, e deve essere prodotto il preventivo della spesa.
5. La domanda o la proposta di accordo deve indicare il bene o attrezzatura o strumentazione che si intende acquisire o l'opera che si intende realizzare e il servizio in forma associata a favore del quale è diretta la spesa per la quale si chiede il contributo; alla domanda deve essere allegata breve relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/strumentazione/attrezzatura da acquistare ed il preventivo della spesa da effettuare. All'atto della presentazione della domanda le forme associative devono rendere apposita dichiarazione che attesti il rispetto delle previsioni del § 1 punti 2 e 3.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

1. Per le Comunità montane i contributi assegnati con la deliberazione di Giunta regionale di cui al punto n. 2.1. della presente parte III sono concessi con determinazione del dirigente Responsabile del Servizio Affari istituzionali Sistema delle Autonomie territoriali entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli accordi quadro, in base agli importi quantificati in sede di deliberazione di Giunta

regionale di approvazione del programma attuativo annuale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. n. 2 del 2004 subordinatamente all'acquisizione delle attestazioni da parte delle Comunità Montane che certifichino che gli interventi ammessi rientrano nell'ambito delle tipologie di finanziamento di spesa previste all'art. 3 comma 18 della Legge n. 350/2003.

2. I contributi sono liquidati con determinazione del dirigente Responsabile del Servizio Affari istituzionali Sistema delle Autonomie territoriali e le somme sono erogate con atto formale del dirigente regionale competente:
 - a) il settanta per cento della quota concessa contestualmente alla concessione;
 - b) il rimanente trenta per cento a saldo, a seguito della rendicontazione da parte della Comunità montana dell'avvenuta formalizzazione della liquidazione di spese per un importo pari almeno al doppio dell'ammontare della quota di finanziamento concessa, previa attestazione da parte delle Comunità Montane che certifichi il rispetto di quanto previsto al punto 1.3 e fatte salve eventuali economie di spesa registratesi.
3. Per le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali la fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte in tempo utile al fine di consentire il rispetto del termine del procedimento istruttorio. I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale. La liquidazione è effettuata entro i 30 giorni successivi con determinazione del dirigente Responsabile del Servizio Affari istituzionali Sistema delle Autonomie territoriali e le somme sono erogate con atto formale del dirigente Responsabile del Servizio:
 - a) per il settanta per cento della quota assegnata, a titolo di anticipazione, contestualmente alla concessione;
 - b) per il trenta per cento della quota assegnata a seguito della rendicontazione dell'avvenuta formalizzazione della liquidazione dell'importo pari almeno al doppio dell'ammontare del contributo concesso, previa attestazione che certifichi il rispetto di quanto previsto al punto 1.3 e fatte salve eventuali economie di spesa registratesi.

4. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute i beneficiari dei contributi (o il Comune capofila istituzionale per le Associazioni intercomunali) trasmettono un'attestazione a firma congiunta del dirigente di settore e del responsabile del settore finanziario, riportante gli estremi degli atti di liquidazione nonché gli importi e le imputazioni delle somme liquidate, certificando il rispetto di quanto previsto al punto 1.3 e con dichiarazione che la spesa effettuata riveste il carattere di spesa in conto capitale destinata alla gestione associata e del miglioramento dello specifico servizio/funzione o della maggiore efficienza conseguita con l'effettuazione della spesa.
5. All'individuazione del responsabile del procedimento provvede il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, Sistema delle Autonomie territoriali.

6. REVOCA DEI FINANZIAMENTI

1. La revoca dei finanziamenti concessi è disposta, con atto formale del dirigente regionale competente, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia da parte dell'Ente beneficiario;
 - b) mancata rendicontazione della liquidazione della spesa entro il termine di almeno un anno dalla liquidazione dell'acconto nel rispetto del limite massimo di contribuzione stabilito dal punto 1.3.;
 - c) non ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario.
2. Le somme revocate, per le quali siano state disposte corrispondenti riduzioni d'impegno, sono nuovamente stanziolate sul competente capitolo di bilancio in sede di approvazione della prima legge di bilancio utile, ai fini del successivo riparto.
3. Le economie di spesa, determinate in sede di liquidazione del saldo dei finanziamenti concessi, sono nuovamente stanziolate sul medesimo capitolo di bilancio in sede di approvazione della prima legge di bilancio utile.

7. COORDINAMENTO CON LE DISCIPLINE DI SETTORE

1. I contributi per spese di investimento sono concessi tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalle politiche di

settore e possono integrare gli specifici contributi in conto capitale erogati dai settori.

2. Al fine della verifica di coerenza e compatibilità con le discipline di settore, le delibere di assegnazione dei contributi prima dell'adozione in Giunta regionale, vengono sottoposte all'attenzione del Tavolo per l'Associazionismo - la cui istituzione è prevista dalla delibera di approvazione del presente programma - e del Comitato di direzione per le opportune osservazioni.

PARTE IV

TABELLE E CARTOGRAFIE E QUADRI RIEPILOGATIVI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Al fine di consentire una corretta lettura dei dati contenuti nelle tabelle, mappe e tavole di seguito presentate, è opportuno precisare che:

- i dati demografici e territoriali riportati nelle tabelle sono quelli disponibili alla data di approvazione del presente aggiornamento del Programma, riferiti al 1° gennaio 2005, secondo le risultanze ufficiali e definitive del 14° Censimento Generale della Popolazione ed i successivi aggiornamenti in base alle statistiche ufficiali del Servizio Statistico della Regione;
- le prime due tabelle contengono la distribuzione dei Comuni dell'Emilia-Romagna in classi demografiche e per singola provincia con i valori assoluti e percentuali;
- nelle mappe sono indicate, con particolari sfondi, le diverse forme di gestione associata realizzate dai Comuni. Sono indicati in bianco i casi in cui non sia stata costituita alcuna forma associativa;
- nei quadri riepilogativi delle forme associative sono stati riportati, per ciascuna provincia, i dati relativi all'ambito associativo, alla tipologia di forma associativa, all'evoluzione che ha avuto nel tempo la forma associativa, alla popolazione, alla superficie, alla densità demografica, e ulteriori informazioni relative alla evoluzione nel tempo della forma associativa ed alla eventuale presenza di zone istituite all'interno delle Comunità montane.

DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER CLASSI DEMOGRAFICHE (dati ISTAT 1/1/2005)

VALORI ASSOLUTI


Classi demografiche	Piacenza	Parma	Reggio Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena	Rimini	Intera Regione
Fino a 1000	9	2	1	2	0	0	0	2	1	17
Da 1001 a 2000	6	11	3	2	3	0	1	3	4	33
Da 2001 a 3000	9	6	1	6	4	3	2	5	3	39
Da 3001 a 4000	4	5	4	7	6	6	0	3	2	37
Da 4001 a 5000	7	4	8	2	8	3	1	2	0	35
Da 5001 a 6000	5	2	4	4	6	1	1	0	0	23
Da 6001 a 7000	1	4	4	0	6	3	1	5	1	25
Da 7001 a 8000	3	2	0	2	3	1	2	1	0	14
Da 8001 a 9000	0	3	6	4	2	1	1	0	1	18
Da 9001 a 10000	1	3	3	0	2	0	2	3	2	16
TOTALE	45	42	34	29	40	18	11	24	14	257
Fino a 5000	35	28	17	19	21	12	4	15	10	161
Da 5001 a 10000	10	14	17	10	19	6	7	9	4	96
Da 10001 a 30000	2	4	10	14	16	6	4	4	4	64
Con più di 30000	1	1	1	4	4	2	3	2	2	20
TOTALE	48	47	45	47	60	26	18	30	20	341

DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PER CLASSI DEMOGRAFICHE (dati ISTAT 1/1/2005)

VALORI PERCENTUALI

Classi demografiche	Piacenza		Parma		Reggio Emilia		Modena		Bologna		Ferrara		Ravenna		Forlì-Cesena		Rimini		Intera Regione	
	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga	%col.	%riga
Fino a 1000	20,00	53,00	4,76	11,80	2,94	5,88	6,90	11,80	0	0	0	0	0	0	8,33	11,80	7,14	5,88	6,61	100,00
Da 1001 a 2000	13,33	18,20	26,20	33,30	8,83	9,09	6,90	6,06	7,50	9,09	0	0	9,10	3,03	12,50	9,09	28,60	12,10	12,80	100,00
Da 2001 a 3000	20,00	23,08	14,30	15,39	2,94	2,56	20,70	15,39	10,00	10,26	16,68	7,69	18,20	5,13	20,85	12,82	21,43	7,69	15,18	100,00
Da 3001 a 4000	8,89	10,81	11,90	13,51	11,76	10,81	24,10	18,92	15,00	16,22	33,30	16,22	0	0	12,50	8,11	14,29	5,41	14,40	100,00
Da 4001 a 5000	15,56	20,00	9,52	11,43	23,53	22,86	6,90	7,71	20,00	22,86	16,68	8,57	9,10	2,86	8,33	5,71	0	0	13,62	100,00
Da 5001 a 6000	11,11	21,74	4,76	8,70	11,76	17,40	13,80	17,40	15,00	26,09	5,55	4,35	9,10	4,35	0	0	0	0	8,95	100,00
Da 6001 a 7000	2,22	4,00	9,52	16,00	11,76	16,00	0	0	15,00	24,00	16,70	12,00	9,10	4,00	20,85	20,00	7,14	4,00	9,78	100,00
Da 7001 a 8000	6,67	21,43	4,76	14,29	0	0	6,90	14,29	7,50	21,43	5,55	7,14	18,20	7,14	4,17	7,14	0	0	5,84	100,00
Da 8001 a 9000	0	0	7,14	16,70	17,65	33,33	13,80	22,22	5,00	11,11	5,55	5,55	9,10	5,55	0	0	7,14	5,56	7,00	100,00
Da 9001 a 10000	2,22	6,25	7,14	18,75	8,83	18,75	0	0	5,00	12,50	0	0	18,20	12,50	12,50	18,75	14,29	12,50	6,22	100,00
TOTALE	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
Fino a 5000	72,92	21,74	59,60	17,40	37,80	10,56	40,42	11,80	35,00	13,04	46,20	7,45	22,20	2,48	50,00	9,32	50,00	6,21	47,21	100,00
Da 5001 a 10000	20,83	10,42	29,80	14,58	37,80	17,71	21,27	10,42	31,67	19,79	23,10	6,25	38,90	7,29	30,00	9,38	20,00	4,17	28,15	100,00
Da 10001 a 30000	4,17	3,13	8,51	6,25	22,20	15,63	29,80	21,89	26,67	25,00	23,10	9,38	22,20	6,25	13,3	6,25	20,00	6,25	18,77	100,00
Con più di 30000	2,08	5,00	2,13	5,00	2,22	5,00	8,51	20,00	6,67	20,00	7,69	10,00	16,70	15,00	6,67	10,00	10,00	10,00	5,87	100,00
TOTALE	100,00	14,1	100,00	13,8	100,00	13,2	100,00	13,8	100,00	17,6	100,00	7,62	100,00	5,28	100,00	8,8	100,00	5,87	100,00	100,00

PROVINCIA DI PIACENZA



■ ■ ■ Associazione intercomunale

■ ■ ■ Comunità Montana

Provincia di Piacenza


COMUNI	Pop. resid. 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
AGAZZANO	2.020	35,88	56,30
ALSENO	4.791	55,51	86,31
BESENZONE	981	23,88	41,08
BETTOLA	3.191	122,85	25,97
BOBBIO	3.788	106,46	35,58
BORGONOVIO VAL TIDONE	7.055	51,72	136,41
CADEO	5.600	38,59	145,12
CALENDASCO	2.380	37,30	63,81
CAMINATA	309	3,17	97,48
CAORSO	4.595	40,95	112,21
CARPANETO PIACENTINO	7.295	63,24	115,35
CASTELL'ARQUATO	4.597	52,22	88,03
CASTEL SAN GIOVANNI	12.651	44,67	283,21
CASTELVETRO PIACENTINO	5.127	35,11	146,03
CERIGNALE	197	31,51	6,25
COLI	1.030	72,14	14,28
CORTE BRUGNATELLA	789	46,32	17,03
CORTEMAGGIORE	4.256	36,82	115,59
FARINI	1.744	112,15	15,55
FERRIERE	1.823	179,57	10,15
FIORENZUOLA D'ARDA	13.845	59,74	231,75
GAZZOLA	1.857	44,13	42,08
GOSSOLENGO	4.203	31,47	133,56
GRAGNANO TREBBIENSE	3.819	34,59	110,41
GROPPARELLO	2.379	56,28	42,27
LUGAGNANO VAL D'ARDA	4.247	54,39	78,08
MONTICELLI D'ONGINA	5.311	46,41	114,44
MORFASSO	1.313	83,78	15,67
NIBBIANO	2.392	44,01	54,35
OTTONE	675	98,41	6,86
PECORARA	885	53,7	16,48
PIACENZA	99.150	118,46	836,99
PIANELLO VAL TIDONE	2.273	36,39	62,46
PIOZZANO	714	43,57	16,39
PODENZANO	7.990	44,58	179,23
PONTE DELL'OLIO	4.916	43,97	111,80
PONTENURE	5.575	33,81	164,89
RIVERGARO	6.101	43,77	139,39
ROTOFRENO	9.670	34,53	280,05
SAN GIORGIO PIACENTINO	5.511	49,07	112,31
SAN PIETRO IN CERRO	965	27,51	35,08
SARMATO	2.714	26,96	100,67
TRAVO	2.032	80,39	25,28
VERNASCA	2.413	72,65	33,21
VIGOLZONE	3.782	42,35	89,30
VILLANOVA SULL'ARDA	1.928	36,46	52,88
ZERBA	123	25,12	4,90
ZIANO PIACENTINO	2.703	32,91	82,13
Totale	273.705	2.589,47	105,70

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: Calendasco; Gragnano trebbiense, Agazzano; Gazzola; Ponte Nure; Cadeo; Carpaneto piacentino; Castell'Arquato; Alseno; Besenzone; Cortemaggiore; Caorso; Monticelli d'Ongina; Castelvetro piacentino; San Pietro in Cerro; Villanova sull'Arda

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Caminata, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone	Comunità Montana Val Tidone	Costituita nel 2001	5.859	137,27	42,68
Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottonne, Piozzano, Travo, Zerba	Comunità Montana Appennino piacentino	Ridelimitata nel 2001, con l'uscita di Pecorara	9.348	503,92	18,55
Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca	Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda	Entra nel 2002 il Comune di Lugagnano Val d'Arda	17.110	681,67	25,10
Gossolengo, Rivergaro	Associazione intercomunale della Val Trebbia	Costituita nel 2003	10.304	75,24	136,95
Podenzano, Ponte dell'Olio, San Giorgio Piacentino, Vigolzone	Associazione intercomunale Valnure	Costituita nel 2001. Dal 29/11/2001 comprende il comune di Ponte dell'Olio	22.199	179,97	123,35
Borgonovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Ziano Piacentino,	Associazione intercomunale della Bassa Val Tidone	Costituita nel 2001. Nel 2006 entra il comune di Rottofreno.	34.793	190,79	182,36
Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense	Associazione intercomunale Bassa Val Luretta	Costituita nel 2001. Cessata l'1/7/2005	7.696	114,60	67,16

PROVINCIA DI PARMA



- Associazione intercomunale
- Comunità Montana
- Unione di Comuni

Provincia di Parma

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALBARETO	2.255	103,95	21,69
BARDI	2.551	189,48	13,46
BEDONIA	3.834	167,83	22,84
BERCETO	2.385	131,58	18,13
BORE	870	43,17	20,15
BORGIO VAL DI TARO	7.163	152,30	47,03
BUSSETO	6.890	76,44	90,14
CALESTANO	1.936	57,17	33,86
COLLECCHIO	12.309	58,79	209,37
COLORNO	8.593	48,67	176,56
COMPIANO	1.074	37,15	28,91
CORNIGLIO	2.220	166,09	13,37
FELINO	7.573	38,31	197,68
FIDENZA	23.957	95,15	251,78
FONTANELLATO	6.477	53,09	122,00
FORTEVIVO	5.337	25,92	205,90
FORNOVO DI TARO	6.065	57,65	105,20
LANGHIRANO	8.934	70,82	126,15
LESIGNANO DE' BAGNI	4.039	47,53	84,98
MEDESANO	9.637	88,80	108,52
MEZZANI	3.053	28,65	106,56
MONCHIO DELLE CORTI	1.149	69,14	16,62
MONTECHIARUGOLO	9.610	48,01	200,17
NEVIANO DEGLI ARDUINI	3.734	105,87	35,27
NOCETO	11.301	79,64	141,90
PALANZANO	1.313	70,33	18,67
PARMA	174.471	260,77	669,06
PELLEGRINO PARMENSE	1.255	82,35	15,24
POLESINE PARMENSE	1.476	25,01	59,02
ROCCABIANCA	3.154	40,15	78,56
SALA BAGANZA	4.766	30,91	154,19
SALSOMAGGIORE TERME	19.281	81,68	236,06
SAN SECONDO PARMENSE	5.172	38,20	135,39
SISSA	4.024	42,90	93,80
SOLIGNANO	1.964	73,57	26,70
SORAGNA	4.499	45,39	99,12
SORBOLO	9.190	39,59	232,13
TERENZO	1.250	73,54	17,00
TIZZANO VAL PARMA	2.142	78,21	27,39
TORNOLO	1.240	69,34	17,88
TORRILE	6.693	37,30	179,44
TRAVERSETOLO	8.546	54,61	156,49
TRE CASALI	3.227	29,05	111,08
VALMOZZOLA	680	67,88	10,02
VARANO DE' MELEGARI	2.490	64,44	38,64
VARSÌ	1.423	79,79	17,83
ZIBELLO	1.980	23,50	84,26
Totale	413.182	3.449,71	119,77


Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: Colorno e Torrile

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per km ²
Polesine Parmense, Zibello	Unione civica Terre del Po	Costituita nel 2002	3.456	48,51	71,24
Mezzani, Sorbolo	Unione di Sorbolo e Mezzani	Costituita nel 2001	12.243	68,24	179,41
Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali	Unione Terre Verdiane	L'Unione deriva dalla trasformazione, nel febbraio 2006, dell'ex Associazione Terre Verdiane, costituita nel 2000, dalla quale dall'1/1/2003 erano receduti Zibello e Polesine Parmense ed avevano aderito Sissa e Trecasali. Inoltre, dall'1/1/2005 è receduto il Comune di Salsomaggiore Terme e da ultimo dall'1/1/2006 è receduto il Comune di Noceto.	62.737		
Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma	Comunità Montana Parma est	-	25.467	665,16	38,29
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Com-	Comunità Montana Valli del	Ridelimitata nel 2002 con l'inclusione di	46.136	1482,82	31,11

piano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi	Taro e del Ceno	Medesano Costituite due zone: Zona 1: Albarreto Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, Tornolo Zona 2: Bore, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Varano de' Melegari, Varsi			
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo	Associazione intercomunale "Pedemontana parmense"	Costituita nel 2004	42.804	230,63	185,60

PROVINCIA DI REGGIO-EMILIA



- ■ ■ Associazione intercomunale
- Comunità Montana
- Unione di Comuni

Provincia di Reggio Emilia


COMUNI	Pop. resid. 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALBINEA	8.121	44,02	184,48
BAGNOLO IN PIANO	8.743	26,74	326,96
BAISO	3.355	75,31	44,55
BIBBIANO	8.423	28,02	300,61
BORETTO	4.920	19,16	256,78
BRESCELLO	4.980	24,53	203,02
BUSANA	1.350	30,39	44,42
CADELBOSCO DI SOPRA	9.287	44,22	210,02
CAMPAGNOLA EMILIA	5.120	24,73	207,04
CAMPEGINE	4.694	22,24	211,06
CANOSSA	3.525	53,36	66,06
CARPINETI	4.268	89,52	47,68
CASALGRANDE	15.933	37,73	422,29
CASINA	4.424	63,78	69,36
CASTELLARANO	13.362	57,49	232,42
CASTELNOVO DI SOTTO	8.294	34,59	239,78
CASTELNOVO NE' MONTI	10.466	96,50	108,46
CAVRIAGO	9.229	17,00	542,88
COLLAGNA	1.004	66,88	15,01
CORREGGIO	21.953	77,79	282,21
FABBRICO	6.049	23,04	262,54
GATTATICO	5.472	42,37	129,15
GUALTIERI	6.438	36,10	178,34
GUASTALLA	14.400	52,56	273,97
LIGONCHIO	976	61,60	15,84
LUZZARA	8.890	39,18	226,90
MONTECCHIO EMILIA	9.592	24,65	389,13
NOVELLARA	12.793	58,18	219,89
POVIGLIO	6.803	43,69	155,71
QUATTRO CASTELLA	12.098	46,12	262,32
RAMISETO	1.399	98,24	14,24
REGGIOLO	8.900	43,01	206,93
REGGIO EMILIA	155.191	231,56	670,20
RIO SALICETO	5.632	22,55	249,76
ROLO	3.848	14,02	274,47
RUBIERA	13.041	25,31	515,25
SAN MARTINO IN RIO	6.990	22,65	308,61
SAN POLO D'ENZA	5.529	32,58	169,71
SANT'ILARIO D'ENZA	10.223	20,19	506,34
SCANDIANO	23.350	49,81	468,78
TOANO	4.443	67,44	65,88
ETTO	2.063	53,30	38,71
VEZZANO SUL CROSTOLO	4.045	37,64	107,47
VIANO	3.244	45,20	71,77
VILLA MINOZZO	4.101	167,90	24,43
Totale	486.961	2.292,89	212,38

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per km ²
Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto	Unione Alto Appennino reggiano	Costituita nel 1999	4.729	257,11	18,39
Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo	Comunità Montana Appennino Reggiano	Esiste una Unione endocomunitaria già costituita tra i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto. Costituite due Zone: Zona 1: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa Minozzo; Zona 2: Baiso Carpineto, Toano e Viano	44.618	969,42	46,03
Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio	Associazione intercomunale Reggio Nord	Costituita nel 2001	49.592	184,78	268,38
Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza	Associazione intercomunale della Val d'Enza	Costituita nel 2002	53.162	187,05	284,21
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo	Associazione intercomunale Bassa Reggiana	Costituita nel 2001.	55.331	258,23	214,27
Casalgrande, Castellaro, Rubiera, Scandiano	Associazione intercomunale Tresinaro-	Costituita nel 2001	65.686	170,34	385,62

	Secchia				
Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo	Associazione intercomunale Il Tricolore	Costituita nel 2001	205.779	464,89	442,64

PROVINCIA DI MODENA



■ Associazione intercomunale

■ Comunità Montana

■ Unione di Comuni

Provincia di Modena


COMUNI	Pop. resid 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BASTIGLIA	3.555	10,52	337,93
BOMPORTO	8.274	39,11	211,56
CAMPOGALLIANO	8.044	35,05	229,50
CAMPOSANTO	3.061	22,69	134,91
CARPI	63.766	131,56	484,69
CASTELFRANCO EMILIA	27.324	102,47	266,65
CASTELNUOVO RANGONE	12.724	22,61	562,76
CASTELVETRO DI MODENA	10.278	49,72	206,72
CAVEZZO	7.072	26,83	263,59
CONCORDIA SULLA SECCHIA	8.765	41,19	212,79
FANANO	2.999	89,92	33,35
FINALE EMILIA	15.354	104,72	146,62
FIORANO MODENESE	16.433	26,37	623,17
FIUMALBO	1.335	39,32	33,95
FORMIGINE	30.893	46,98	657,58
FRASSINORO	2.137	95,93	22,28
GUIGLIA	4.017	49,00	81,98
LAMA MOCOGNO	3.004	63,77	47,11
MARANELLO	16.216	32,74	495,30
MARANO SUL PANARO	3.870	45,17	85,68
MEDOLLA	5.901	26,81	220,10
MIRANDOLA	22.847	137,13	166,61
MODENA	180.110	182,84	985,07
MONTECRETO	927	31,14	29,77
MONTEFIORINO	2.336	45,35	51,51
MONTESE	3.280	80,80	40,59
NONANTOLA	13.509	55,40	243,84
NOVI DI MODENA	10.849	51,82	209,36
PALAGANO	2.455	60,43	40,63
PAVULLO NEL FRIGNANO	16.083	144,07	111,63
PIEVEPELAGO	2.209	76,44	28,90
POLINAGO	1.862	53,84	34,58
PRIGNANO SULLA SECCHIA	3.571	80,51	44,35
RAVARINO	5.900	28,53	206,80
RIOLUNATO	738	45,17	16,34
SAN CESARIO SUL PANARO	5.608	27,37	204,90
SAN FELICE SUL PANARO	10.453	51,50	202,97
SAN POSSIDONIO	3.761	17,04	220,72
SAN PROSPERO	5.087	34,44	147,71
SASSUOLO	41.746	38,69	1.078,99
SAVIGNANO SUL PANARO	8.746	25,38	344,60
SERRAMAZZONI	7.618	93,34	81,62
SESTOLA	2.647	52,43	50,49
SOLIERA	14.051	51,08	275,08
SPILAMBERTO	11.376	29,52	385,37
VIGNOLA	22.351	22,90	976,03
ZOCCA	4.716	69,11	68,24
Totale	659.858	2.688,75	245,41

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: San Cesario Sul Panaro

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Bastiglia, Bomporto, Ravarino	Unione del Sorbara	Costituita nel 2000	17.729	78,16	226,83
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero	Unione Comuni Modenesi Area Nord	Costituita nel 2003 per trasformazione dell'omonima associazione intercomunale	82.301	462,35	178,01
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola	Unione Terre di Castelli	Costituita nel 2001	65.475	150,13	436,12
Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia	Comunità Montana Modena ovest	-	10.499	282,22	37,20
Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca	Comunità Montana Modena Est	-	15.883	244,08	65,07
Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievipelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola	Comunità Montana del Frignano	Istituite due Zone: Zona 1: Fiumalbo, Pievipelago, Riolunato Zona 2: Fanano, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola	39.422	689,44	57,18
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera	Associazione intercomunale di Carpi, Campogalliano Novi di Modena e Soliera	Costituita nel 2001	96.710	269,51	358,84
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo	Associazione Intercomunale dei	Costituita nel 2002	105.288	144,78	727,23
	Comuni Modenesi del Distretto Ceramicco				

PROVINCIA DI BOLOGNA



 Associazione intercomunale

 Comunità Montana

Provincia di Bologna

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ANZOLA DELL'EMILIA	11.128	36,61	303,96
ARGELATO	9.317	35,13	265,21
BARICELLA	5.990	45,61	131,33
BAZZANO	6.387	13,97	457,19
BENTIVOGLIO	4.593	51,14	89,81
BOLOGNA	374.425	140,73	2.660,59
BORGTOSSIGNANO	3.259	29,12	111,92
BUDRIO	16.167	120,14	134,57
CALDERARA DI RENO	12.352	41,25	299,44
CAMUGNANO	2.092	96,61	21,65
CASALECCHIO DI RENO	34.451	17,37	1.983,36
CASALFIUMANESE	3.129	81,96	38,18
CASTEL D'AIANO	1.973	45,25	43,60
CASTEL DEL RIO	1.256	52,56	23,90
CASTEL DI CASIO	3.266	47,45	68,83
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	3.731	28,55	130,68
CASTELLO D'ARGILE	5.520	29,07	189,89
CASTELLO DI SERRAVALLE	4.400	39,20	112,24
CASTEL MAGGIORE	16.519	30,92	534,25
CASTEL SAN PIETRO TERME	19.654	148,48	132,37
CASTENASO	13.706	35,74	383,49
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	5.982	65,80	90,91
CREPELLANO	8.541	37,48	227,88
CREVALCORE	12.523	102,65	122,00
DOZZA	5.883	24,23	242,80
FONTANELICE	1.884	36,57	51,52
GAGGIO MONTANO	4.928	58,68	83,98
GALLIERA	5.449	37,16	146,64
GRANAGLIONE	2.245	39,59	56,71
GRANAROLO DELL'EMILIA	9.009	34,41	261,81
GRIZZANA MORANDI	3.966	77,33	51,29
IMOLA	66.170	204,97	322,83
LIZZANO IN BELVEDERE	2.275	85,56	26,59
LOIANO	4.443	52,41	84,77
MALALBERGO	7.911	53,83	146,96
MARZABOTTO	6.491	74,53	87,09
MEDICINA	14.715	159,10	92,49
MINERBIO	8.249	43,04	191,66
MOLINELLA	14.710	128,00	114,92
MONGHIDORO	3.905	48,20	81,02
MONTERENZIO	5.474	105,36	51,96
MONTE SAN PIETRO	10.758	74,65	144,11
MONTEVEGLIO	4.797	32,57	147,28
MONZUNO	6.003	65,02	92,33
MORDANO	4.379	21,46	204,05
OZZANO DELL'EMILIA	11.194	64,94	172,37
PIANORO	16.589	107,12	154,86
PIEVE DI CENTO	6.810	15,85	429,65
PORRETTA TERME	4.795	33,93	141,32
SALA BOLOGNESE	7.082	45,17	156,79
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	4.492	66,74	67,31

SAN GIORGIO DI PIANO	6.681	30,48	219,19
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	24.790	114,40	216,70
SAN LAZZARO DI SAVENA	30.045	44,69	672,30
SAN PIETRO IN CASALE	10.617	65,81	161,33
SANT'AGATA BOLOGNESE	6.409	34,78	184,27
SASSO MARCONI	14.273	96,54	147,85
SAVIGNO	2.679	54,84	48,85
VERGATO	7.352	59,93	122,68
ZOLA PREDOSA	16.466	37,76	436,07
Totale	944.279	3.702,44	255,04

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice	Comunità Montana Valle del Santerno	-	9.528	200,21	47,59
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio, Savigno	Comunità Montana Valle del Samoggia	Ridelimitata nel 2001 con l'ingresso di Bazzano e Crespellano	37.562	252,71	148,64
Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Gragnone, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato	Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno	Costituite nel 2001 Istituite due zone: Zona Medio Reno: Castel d'Aiano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Vergato Zona Alto Reno: Castel di Casio, Gaggio Montano, Porretta Terme	39.383	618,86	63,64
Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi	Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi	-	61.161	607,19	100,73
Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, Mordano	Associazione intercomunale Cinque castelli (già Quattro castelli)	Costituita nel 2001. Nel 2004 è entrato il comune di Mordano	48.362	381,82	126,66
Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella	Associazione intercomunale Terre di Pianura	Costituita nel 2001. Dal 30/12/2002 è entrato il	62.036	425,03	145,96

		Comune di Budrio			
Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena	Associa- zione in- tercomu- nale Valle dell'Idice (già Co- muni ad est di Bo- logna)	Costituita nel 2001	54.945	145,37	377,97
Argelato, Bentivoglio, Ca- stello d'Argile, Castel Mag- giore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Pia- no, San Pietro in Casale	Associa- zione in- tercomu- nale Reno- Galliera	Costituita nel 2001	65.506	295,56	221,63
Anzola dell'Emilia, Calde- rara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Gio- vanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese	Associa- zione in- tercomu- nale Terre d'Acqua	Costituita nel 2001	74.284	374,86	198,16

PROVINCIA DI FERRARA




Provincia di Ferrara

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ARGENTA	21.971	311,05	70,63
BERRA	5.696	68,61	83,02
BONDENO	15.579	175,17	88,94
CENTO	31.475	64,79	485,80
CODIGORO	12.883	169,99	75,79
COMACCHIO	22.389	284,13	78,80
COPPARO	17.859	157,07	113,70
FERRARA	131.907	404,38	326,20
FORMIGNANA	2.898	22,36	129,61
GORO	4.058	31,10	130,48
JOLANDA DI SAVOIA	3.298	108,10	30,51
LAGOSANTO	4.480	34,26	130,76
MASI TORELLO	2.355	22,95	102,61
MASSA FISCAGLIA	3.787	57,83	65,49
MESOLA	7.331	84,27	86,99
MIGLIARINO	3.682	35,37	104,10
MIGLIARO	2.367	22,47	105,34
MIRABELLO	3.407	16,12	211,35
OSTELLATO	6.762	173,73	38,92
POGGIO RENATICO	8.077	79,72	101,32
PORTOMAGGIORE	12.158	126,44	96,16
RO	3.663	43,06	85,07
SANT'AGOSTINO	6.357	35,23	180,44
TRESIGALLO	4.707	20,81	226,19
VIGARANO MAINARDA	6.707	42,30	158,56
VOGHIERA	3.924	40,54	96,79
Totale	349.777,00	2.631,85	132,90

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo	Associazione intercomunale del Copparese	Costituita nel 1999	38.121	420,01	90,76
Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghera	Associazione intercomunale Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghera	Costituita nel 2000	40.408	500,98	80,66
Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato	Associazione intercomunale Basso Ferrarese	Costituita nel 2000. Nel 2003 è avvenuto l'allargamento ai comuni di Ostellato, Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia	67.739	893,15	75,84
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda	Associazione intercomunale Alto Ferrarese	Costituita nel 2002	71.602	413,33	173,23

PROVINCIA DI RAVENNA



- Associazione intercomunale
- Comunità Montana

Provincia di Ravenna


COMUNI	Pop. resid. 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
ALFONSINE	11.739	106,74	109,98
BAGNACAVALLLO	16.169	79,52	203,33
BAGNARA DI ROMAGNA	1.849	10,02	184,53
BRISIGHELLA	7.739	194,38	39,81
CASOLA VALSENIO	2.843	84,40	33,68
CASTEL BOLOGNESE	8.659	32,28	268,25
CERVIA	26.858	82,19	326,78
CONSELICE	9.207	60,27	152,76
COTIGNOLA	6.952	34,95	198,91
FAENZA	54.749	215,72	253,80
FUSIGNANO	7.919	24,6	321,91
LUGO	31.927	116,92	273,07
MASSA LOMBARDA	9.065	37,20	243,68
RAVENNA	146.989	652,89	225,14
RIOLO TERME	5.441	44,55	122,13
RUSSI	10.722	46,12	232,48
SANT'AGATA SUL SANTERNO	2.284	9,49	240,67
SOLAROLO	4.256	26,25	162,13
Totale	365.367	1.858,49	196,59

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: Solarolo e Castelbolognese.

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme	Comunità Montana Appennino Faentino		16.023	323,33	49,56
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, Sant'Agata sul Santerno	Associazione intercomunale Bassa Romagna	Costituita nel 1999	107.833	525,83	205,07

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA




Provincia di Forlì-Cesena

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BAGNO DI ROMAGNA	6.093	233,44	26,10
BERTINORO	9.502	56,89	167,02
BORGHI	2.183	30,11	72,50
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	6.303	38,92	161,95
CESENA	93.498	249,47	374,79
CESENATICO	23.009	45,13	509,84
CIVITELLA DI ROMAGNA	3.808	117,80	32,33
DOVADOLA	1.690	38,77	43,59
FORLÌ	111.450	228,19	488,41
FORLIMPOPOLI	11.994	24,46	490,35
GALEATA	2.477	63,00	39,32
GAMBETTOLA	9.748	7,58	1.286,02
GATTEO	7.252	14,15	512,51
LONGIANO	6.042	23,61	255,91
MELDOLA	9.686	78,84	122,86
MERCATO SARACENO	6.442	99,75	64,58
MODIGLIANA	4.795	101,25	47,36
MONTIANO	1.573	9,30	169,14
PORTICO E SAN BENEDETTO	828	60,57	13,67
PREDAPPIO	6.352	91,64	69,31
PREMILCUORE	889	98,75	9,00
ROCCA SAN CASCIANO	2.103	50,19	41,90
RONCOFREDDO	3.040	51,72	58,78
SAN MAURO PASCOLI	10.272	17,35	592,05
SANTA SOFIA	4.223	148,56	28,43
SARSINA	3.744	100,85	37,12
SAVIGNANO SUL RUBICONE	15.952	23,16	688,77
SOGLIANO AL RUBICONE	2.992	93,36	32,05
TREDOZIO	1.315	62,31	21,10
VERGHERETO	2.017	117,68	17,14
Totale	371.272	2.376,80	156,21

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forme associative	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio	Comunità Montana Acquacheta Romagna-Toscana	-	10.731	313,09	34,27
Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sassina, Sogliano al Rubicone, Verghereto	Comunità Montana Appennino Cesenate	-	26.511	726,91	36,47
Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia	Comunità Montana dell'Appennino Forlivese	La preesistente Unione endocomunitaria tra i Comuni di Galeata e Santa Sofia si è sciolta il 31/12/2005.	27.435	598,59	45,83
Cesena, Gambettola, Longiano, Montiano	Associazione intercomunale Cesena, Gambettola, Longiano, Montiano	Costituita nel 2001. Ridelimitata nel 2002 con l'ingresso di Gambettola e Longiano	110.861	289,96	382,33
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli	Associazione intercomunale Pianura Forlivese	Costituita nel 2002	139.249	348,46	399,61
Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone	Unione Comuni del Rubicone	Costituita nel 2005	33.476	54,66	612,44



Provincia di Rimini

COMUNI	Pop. resid. 1/1/2005	SUP. IN KM ²	ABITANTI PER KM ²
BELLARIA-IGEA MARINA	16.954	18,28	927,46
CATTOLICA	16.009	5,97	2.681,57
CORIANO	9.143	46,82	195,28
GEMMANO	1.144	19,20	59,58
MISANO ADRIATICO	10.778	22,43	480,52
MONDAINO	1.489	19,77	75,32
MONTE COLOMBO	2.176	11,89	183,01
MONTEFIORE CONCA	1.873	22,41	83,58
MONTEGRIDOLFO	960	6,79	141,38
MONTESCUDO	2.468	19,93	123,83
MORCIANO DI ROMAGNA	6.241	5,41	1.153,60
POGGIO BERNI	3.078	11,80	260,85
RICCIONE	34.788	17,12	2.032,01
RIMINI	134.695	134,58	1.000,85
SALUDECIO	2.605	34,02	76,57
SAN CLEMENTE	3.617	20,75	174,31
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	8.230	21,24	387,48
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	19.990	45,08	443,43
TORRIANA	1.312	23,11	56,77
VERUCCHIO	9.384	27,07	346,66
Totale	286.934	533,67	537,66

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che non aderiscono ad alcuna forma associativa: San Giovanni in Marignano.

Quadro riepilogativo delle forme associative

Ambiti associativi	Forma associativa	Evoluzione della forma associativa	Popolazione complessiva 1/1/2005	Sup. in Km ²	Abitanti per Km ²
Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente	Unione della Valconca	Già costituita nel 1996. Nel 2001 sono subentrati i comuni di Montegridolfo, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio	22.573	160,17	140,93
Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio	Comunità Montana Valle del Marecchia	Ridelimitata nel 2001 con l'ingresso di S. Arcangelo di Romagna e Poggio Berni Costituite due Zone: Zona 1: Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna Zona 2: Torriana, Verucchio	33.764	107,06	315,37
Coriano, Riccione	Associazione intercomunale Riccione e Coriano	Costituita nel 2001	43.931	63,94	687,07

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.